

Regolamento disciplinante le modalità di espletamento del trasporto scolastico nell'ambito del servizio di Trasporto Pubblico Locale

Approvato con deliberazione consiliare:
n.13 del 06/06/2016
modificato con deliberazione consiliare:
n. 18 del 26/07/2018
modificato con deliberazione consiliare:
n.18 del 08/10/2019

Art.1 – Premessa	1
Art.2 - Richiesta di erogazione del servizio di trasporto scolastico	1
Art.3 – Modalità di effettuazione del servizio di trasporto scolastico	2
Art.4 – Accompagnamento, prelievo, responsabilità	3
Art.5 – Durata e costi del servizio di trasporto scolastico	3
Art.6 - Sanzioni e recupero crediti.....	4
Art.7 – Interruzione del servizio	4
Art.8 - Norme finali	4

Art.1 – Premessa

1. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve gestisce in economia per conto dei Comuni di Londa e di San Godenzo il servizio di trasporto scolastico, nell'ambito del generale servizio di trasporto pubblico locale.
2. Tale servizio garantisce il trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo dei Comuni di Londa e di San Godenzo ed assicura, comunque, la possibilità di trasporto anche per gli alunni della Scuola dell'infanzia, con i limiti e le esclusioni di cui al presente regolamento.
3. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo può essere effettuato con:
 - a) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso proprio, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) a nome dei comuni, degli altri enti locali o loro consorzi, degli istituti scolastici pubblici e privati che dimostrino di averne titolo;
 - b) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448 (2), sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
 - c) autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
4. Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui al 1° comma possono essere utilizzati, oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo, anche dai bambini frequentanti la Scuola dell'infanzia a condizione che in tal caso sia presente sul veicolo almeno un accompagnatore. Per tale figura l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve potrà avvalersi di collaborazioni con associazioni di volontariato sociale.
5. L'utilizzo dei predetti veicoli, oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa, è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali, eventualmente previa acquisizione di autorizzazione per i servizi fuori linea da parte della Motorizzazione Civile.

Art.2 - Richiesta di erogazione del servizio di trasporto scolastico

1. Possono utilizzare gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i miniscuolabus di cui all'art.1.:
 - a) gli alunni o i bambini abitanti nei territori dei Comuni di Londa e di San Godenzo;
 - b) gli alunni e i bambini abitanti in comuni limitrofi frequentanti scuole site sui territori comunali predetti.
2. Il genitore, o chi ne fa le veci, di ogni alunno rispondente ai requisiti di cui al comma precedente, può richiedere all'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve l'iscrizione dell'alunno al servizio di trasporto scolastico.
3. Onde permettere una migliore organizzazione del servizio ed una programmazione orientativa delle corse in base all'utenza prevista per ciascun anno scolastico, è richiesto alle famiglie un modulo di pre-iscrizione (distribuito e raccolto dall'ufficio competente direttamente agli alunni che risultano iscritti per quell'anno scolastico). Le domande di iscrizione devono invece pervenire entro il 20 Agosto di ogni anno al protocollo dei rispettivi Enti; le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine o in corso dell'anno scolastico saranno accolte solo nel caso non siano causa di modifiche orarie, né di problemi relativamente alla capienza dei mezzi destinati al servizio.
4. L'eventuale rigetto dell'istanza di cui ai precedenti commi, dovrà essere motivata e comunicata al richiedente entro 10 giorni dal termine di cui sopra.
5. I moduli per l'iscrizione sono disponibili nei Comuni di Londa e di San Godenzo e presso l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e sui siti Internet; sono comunque distribuiti, a

cura dell'ufficio competente, anche presso le scuole dei Comuni di Londa e di San Godenzo.

6. Sulla base delle domande pervenute l'Ente provvederà all'organizzazione dei servizi; nel caso in cui le domande di ammissione al servizio superino il numero dei posti disponibili, l'Ente provvederà alla formulazione di una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

a)	Famiglie residenti con figli iscritti alle scuole del Comune.	Punti 5
b)	Famiglie residenti con figlio iscritto nelle scuole del Comune.	Punti 4
c)	Famiglie non residenti nel Comune con più figli iscritti nelle scuole del Comune.	Punti 3
d)	Famiglie non residenti con figlio iscritto nelle scuole del Comune.	Punti 2
e)	Famiglie con figlio/i iscritti alle scuole del Comune con metodo "Parentale"	Punti 1
f)	Portatori di handicap con certificazione L.104/1992	avranno diritto ad un punto in più per ogni tipologia di cui ai punti a), b),c),d),e)

CRITERIO RESIDUALE: in caso di parità di punteggio la priorità è stabilita in base all'ordine di presentazione delle domande al protocollo dell'Ente.

Il numero dei posti disponibili è stabilito dall'Ente nello stesso atto di formazione e approvazione della graduatoria, tenendo conto prioritariamente che un numero di posti dovrà essere assicurato per l'utenza del T.P.L avuto riguardo delle caratteristiche del servizio espletato.

7. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma precedente, la graduatoria sarà predisposta ed approvata dal Responsabile del Servizio entro la data di inizio dell'anno scolastico. Eventuali domande tardive saranno ammesse con le limitazioni di cui al precedente comma 3, sempre nel rispetto dei criteri di priorità di cui al precedente comma.

Art.3 – Modalità di effettuazione del servizio di trasporto scolastico

1. Il servizio di trasporto scolastico, effettuato nell'ambito del servizio di Trasporto Pubblico Locale, consiste nel trasporto degli alunni dalla sede della scuola alla fermata più vicina al luogo di residenza e viceversa, fermo restando che:
- non viene effettuato un servizio porta a porta, ma sono prestabiliti dei punti di raccolta, tenuto conto degli utenti iscritti e della dislocazione logistica delle famiglie;
 - nei casi di famiglie abitanti in case sparse o comunque site non sulla pubblica via, il punto di ritrovo può essere stabilito all'intersezione della strada di accesso all'abitazione con la pubblica via;

- gli orari del servizio sono prestabiliti e tengono conto dell'esigenza dell'intera collettività e non del singolo utente.
- 2. Le fermate del servizio sono segnalate in apposito atto deliberativo della Giunta, ferma restando la possibilità di modificarne la disposizione e/o aumentarne il numero in caso di diverso bisogno dell'utenza risultante dalle iscrizioni di cui all'articolo precedente. Tale facoltà compete al Responsabile del Servizio, previo parere favorevole degli organi preposti al controllo e sicurezza delle strade.
- 3. Sul territorio, le fermate sono indicate da apposita segnaletica. E' fatto divieto agli autisti del servizio di fermarsi, far salire o scendere alunni al di fuori delle apposite fermate.
- 4. Le corse del trasporto non sono completamente dedicate al trasporto scolastico, ed è pertanto possibile la contemporanea presenza a bordo di altra utenza.

Art.4 – Accompagnamento, prelievo, responsabilità

1. Gli alunni della Scuola dell'infanzia, sulle corse prestabilite, saranno accompagnate da una persona adulta, responsabile della tutela dei minori.
2. Sulle corse, invece, dedicate alle Scuole Primaria e Secondaria di I grado non è previsto il servizio di accompagnamento.
3. E' fatto obbligo ad un genitore, o ad un delegato, di accompagnare e di prelevare il minore di anni 14 alla fermata prevista ed all'orario prestabilito. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della *legge 4 maggio 1983, n. 184*, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare il minore ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico esonerando l'ente dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
Al momento dell'iscrizione sarà effettuata da parte delle famiglie la scelta, sulla modalità di esercizio dell'obbligo di vigilanza in attuazione dell'art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 convertito in Legge 04 dicembre 2017, n.172 secondo le seguenti forme:
 - a) obbligo di vigilanza a carico dell'ente locale: in tal caso dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione i nominativi fino a cinque adulti, responsabili della vigilanza nella salita per il viaggio di andata e al prelievo per il viaggio di ritorno;
 - b) obbligo di vigilanza a carico delle famiglie dell'iscritto: in tal caso dovrà essere rilasciata nella domanda di iscrizione dichiarazione di esonero della responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo nelle salite e discesa dal mezzo di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata anche al ritorno dalle attività scolastiche.
4. Nessuna responsabilità può essere attribuita ai dipendenti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve per fatti accaduti dopo la consegna, alla fermata prestabilita, del minore all'adulto autorizzato di cui al precedente comma.
5. Gli autisti del servizio e l'accompagnatore per la Scuola dell'infanzia non sono in alcun modo tenuti ad attendere alle fermate oltre l'orario stabilito.
6. In caso di assenza del familiare addetto al prelievo dell'alunno, o di suo delegato, nell'ipotesi di scelta della modalità previste al precedente punto 3 lettera a) all'orario stabilito e l'alunno sarà custodito dall'accompagnatore o dall'autista, fino al termine della corsa. I familiari potranno prelevare il minore al capolinea.
7. In caso di recidivo comportamento negligente della famiglia, il Comune provvederà, previa intimazione, all'erogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di € 5,00 ad un massimo di € 50,00.

Art.5 – Durata e costi del servizio di trasporto scolastico

1. Il servizio viene offerto previo pagamento anticipato, al momento dell'iscrizione, di titolo di viaggio, con tariffario annualmente stabilito dalla Giunta dell'Unione di Comuni Valdarno e

Valdisieve, ai sensi della vigente normativa in materia e previo parere favorevole delle Giunte Comunali dei Comuni di Londa e di San Godenzo per i quali è espletato il servizio .

2. I titoli di viaggio esistenti sono:

a) per le Scuole dell'infanzia, Primaria e Secondaria di I grado:

- abbonamento annuale, a tariffa agevolata; tale abbonamento ha valore esclusivamente sulle corse dedicate al trasporto scolastico;

b) per gli alunni della scuola dell'obbligo oltre la Secondaria di I grado:

- biglietto di corsa semplice;
- abbonamento mensile studenti, a tariffa agevolata, valido su tutte le linee e per tutte le corse nei rispettivi territori comunali.

3. Il servizio non si intende tacitamente rinnovato anche per l'anno seguente, per cui è obbligatorio presentare ogni anno la domanda di cui all'articolo 2.

4. Nel caso in cui, nel corso del primo quadrimestre dell'anno scolastico, l'utente cambi istituto scolastico o residenza o, comunque, si verifichino condizioni per le quali non usufruisca più del servizio di trasporto scolastico, l'utente ha diritto al rimborso in misura proporzionale ai mesi non usufruiti. Non si effettuano rimborsi nel caso in cui l'utente non utilizzi più il servizio nel corso del secondo quadrimestre.

5. Nel caso di iscrizione in corso d'anno regolarmente accolta, l'alunno dovrà acquistare mensilmente l'apposito abbonamento studenti, oppure il biglietto per le singole corse, non essendo frazionabile l'abbonamento speciale annuale.

Art.6 - Sanzioni e recupero crediti

1. Ogni danneggiamento a cose e persone di cui sia ritenuto responsabile un alunno che usufruisce del servizio, sarà addebitato al genitore, o a chi ne fa le veci.

2. E' fatto obbligo all'alunno che usufruisce del servizio:

- di possedere ed esibire a richiesta di personale addetto al controllo idoneo titolo di viaggio;
- di possedere apposita tessera, rilasciata dal competente ufficio comunale; tale tessera deve essere annualmente vidimata, pena la sanzione prevista dalla vigente normativa;
- di scrivere nell'apposito spazio sull'abbonamento il numero di tessera di cui al precedente punto; l'inosservanza di tale obbligo è sanzionata come da normativa vigente.

3. Le sanzioni di cui al punto precedente non saranno irrogate al minore, ma al genitore - o a chi ne fa le veci - da personale autorizzato. Tali sanzioni dovranno essere regolarizzate con pagamento entro i termini previsti dalla vigente normativa.

4. In mancanza di pagamento entro il termine di cui al comma precedente, si provvederà al recupero delle somme mediante iscrizione a ruolo, con le sanzioni accessorie e gli interessi previsti dalla vigente normativa.

Art.7 – Interruzione del servizio

1. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve si assume l'obbligo di avvertire le famiglie degli iscritti al servizio in caso di sciopero del personale addetto per servizi non garantiti nell'ambito della regolamentazione dei servizi pubblici essenziali.

2. L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve si ritiene invece sollevata da ogni responsabilità in merito alle eventuali interruzioni, anche prolungate, dell'effettuazione del servizio per cause dipendenti da calamità naturali.

Art.8 - Norme finali

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile e della legislazione statale e regionale in materia.

2. Il Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve designa apposito funzionario, cui sono attribuiti funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di trasporto scolastico.